



COMUNE DI CALDIERO
Provincia di Verona

**PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
IN PIAZZA O. MARCOLUNGO
E VIA DANTE ALIGHIERI**

composto da:

Regolamento disciplina del commercio su aree pubbliche – allegato A

Scheda Mercato – allegato 1

Indicazione delle superfici e settori merceologici dei singoli posteggi – allegato 2

Planimetria Piazza O. Marcolungo e Via Dante Alighieri – allegato 3



ALLEGATO A)

COMUNE DI CALDIERO
Regolamento
DISCIPLINA del COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
L.R. n. 10/2001

Approvato con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale in data
29/12/2015, divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 29/01/2016

C A P O I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001 n.10, così come modificata dalla Legge regionale 14 maggio 2013 n. 8 (di seguito indicata come "legge regionale"), dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 dal Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, dal Decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n.1902 e successive modificazioni ed integrazioni).

2 Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1 Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità,

che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- per posteggio riservato: il posteggio individuato per gli Imprenditori agricoli;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- per tipologia merceologica: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per imprenditori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del DLgs 18 maggio 2001, n.228;
- per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.
- Per Legge Regionale: la Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10, modificata dalla Legge Regionale 14 maggio 2013 n. 8;

C A P O I I NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del DLgs 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago nell'ambito della Regione Veneto.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del D. Lgs 59/2010.
6. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del DLgs 114/1998.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale è rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate a seguito di concorso pubblico per

l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati, nelle fiere o in posteggi isolati.

Art. 5 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'Unità Suap, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
2. L'invio della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporta l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
3. Qualora la domanda non sia completa o regolare il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, si rimanda a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 18.06.2013 avente per oggetto "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: presa d'atto e approvazione di criteri applicativi.

Art. 6 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998, è rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP.
- 2 Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Suap comprendente il Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività.
- 3 Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Suap, nella quale devono essere precisati a pena di inammissibilità:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) foto formato tessera del richiedente;
 - c) codice fiscale/partita Iva;
 - d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del DLgs 59/2010;
 - e) il settore od i settori merceologici richiesti.
- 4 Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
- 5 Decorso tale termine la domanda si intende regolarmente presentata. Il Suap verificata la completezza della documentazione rilascia l'autorizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorso il termine di cui al comma 4.

Art. 7 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

- 1 L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e nelle aree non interdette espressamente dal Comune o dalla legislazione vigente.
- 2 Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco

della stessa giornata.

3 L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

4 Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

5 L'esercizio del commercio itinerante è vietato altresì nelle piazze antistanti le chiese e nelle aree cimiteriali.

6 L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

7 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 8 Funzionamento del mercato

1 I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non proceda, all'affidamento per questi ultimi a soggetto esterno.

2 Ai sensi dell'art.7 comma 3, della legge regionale i mercati, previa convenzione con il Comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale ed essere gestite anche da più soggetti in forma di cooperativa o consorziata.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1 Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.

2 Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa in materia di successioni.

3 Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, acquista il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per le restanti annualità della concessione decennale.

4 Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda, come da modello predisposto dall'ufficio SUAP.

5 Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dal precedente titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

6 Nell'atto di cessione è fatto obbligo di indicare le priorità acquisite del cedente con la relativa autorizzazione.

7 Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del DLgs 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso.

8 Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.71 del DLgs 59/2010 decade da diritto di subingresso salvo che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda.

9 Il subentrante per causa di morte deve presentare a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, richiesta di subingresso. Per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa anche se non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

10 Il subentrante per causa di morte decade, inoltre, dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.

11 Il Responsabile del Procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto di subingresso, ai sensi dell'art.7 della L 241/1990, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP Commercio adotta il provvedimento definitivo e lo trasmette per via telematica (PEC), oppure mediante raccomandata a.r. o con notifica.

12 Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

13 Il subingresso è consentito a condizione che avvenga tra operatori che appartengono al medesimo settore merceologico (alimentare/non alimentare) o, se prevista, alla medesima specializzazione merceologica.

Art. 10 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1 Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto alla reintestazione.

2 In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha provveduto al rilascio. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3 Il proprietario originario che non chiede la reintestazione, deve comunque provvedere – nei termini di cui sopra con decorrenza dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza del titolo, al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi.

4 Il Responsabile del Procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto alla reintestazione, ai sensi dell'art.7 della L 241/1990, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP adotta il provvedimento definitivo e lo trasmette per via telematica (PEC), oppure mediante raccomandata a.r. o con notifica.

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1 In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP preposto quale autorità competente ex L 689/81 può disporre, ai sensi dell'art.29, comma 3, del DLgs 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2 Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree del mercato;
- b) il danneggiamento della sede stradale, dei marciapiedi, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

3 La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4 Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'I.N.P.S.;
- b) decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare (per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è pari a 17);
- c) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del DLgs 59/2010.

2 Il Responsabile del Procedimento accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e fissa un termine per eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per via telematica (PEC), oppure a mezzo raccomandata a.r. o notifica.

Art. 13 Durata della concessioni

1 Le nuove concessioni da rilasciare hanno validità decennale.

2 Per quanto concerne la durata e la scadenza delle concessioni attualmente vigenti si rimanda a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 18.06.2013 avente per oggetto "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: presa d'atto e approvazione di criteri applicativi

Art. 14 Modifica del giorno di svolgimento

1 In presenza di ragioni di pubblico interesse o esigenze oggettive il Comune sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale può modificare il giorno di svolgimento dei mercati.

Art. 15 Indirizzi generali in materia di orari

1. Gli orari di funzionamento dei mercati e delle fiere, comprese le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita sono quelli riportati nelle schede allegate al presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 10/2001, il Sindaco determina gli orari secondo i seguenti principi:

(a) l'attività in forma itinerante, per motivi di tutela della sicurezza pubblica ed al fine di garantire la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, può essere esercitata nella fascia tra le ore 07.00 e le ore 22.00;

(b) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria tra le ore 06.00 e le ore 24.00 come previsto per i pubblici esercizi.

(c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00.

Art. 16 Imprenditori agricoli

1 Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche con decorrenza dalla data di inoltro della comunicazione di cui all'art.4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2 L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di Euro 160.000, per le ditte individuali, e di 4 milioni di Euro, per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3 L'attività di imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art.7 ed è subordinata alla presentazione di comunicazione di cui al comma 1 al Suap competente in cui ha sede l'azienda agricola di produzione.

4 La comunicazione di cui al comma precedente oltre alle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, e degli estremi di ubicazione dell'azienda deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Art. 17 Autorizzazioni temporanee

1 In occasione di sagre paesane, e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Suap può rilasciare autorizzazioni e concessioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del DLgs. 59/2010.

2 L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.

3 L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.

4 Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 18 Normativa igienico-sanitaria

1 Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2 Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione e lo smaltimento dei rifiuti i quali devono essere regolarmente depositati come previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

3 Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia del posteggio e il conferimento dei rifiuti nei contenitori assegnati. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.

4 L'utilizzo dell'area di mercato che dispone di punti di allaccio all'acquedotto ed alle reti elettrica e di scarico comporta per gli operatori l'obbligo di utilizzare i servizi offerti anche se utilizzano sistemi autonomi e di pagare gli oneri relativi, compreso il pagamento delle bollette per le utenze. In caso di mancato pagamento si procederà, previa diffida, alla riscossione in forma coattiva degli importi e alla sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art.49 del Regolamento.

5 Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche l'operatore del settore alimentare deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal Regolamento CE 852/2004.

6 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.27, comma 1, lettera a), del DLgs 114/1998 deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art.7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

7 L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla notifica all'Autorità sanitaria competente ai sensi del Reg. CE 852/2004 in relazione all'attività esercitata.

8 Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al Decreto Regione Veneto 24 novembre 2004 n.438 e alla LR Veneto 19 dicembre 2003 n.41.

9 La violazione delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 19 Obblighi e divieti per gli operatori

1 Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali nonché, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico.

2 E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

3 I posteggi dovranno essere posti in modo da non intralciare il flusso pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.

4 La merce non può essere esposta oltre il limite della verticale di allineamento della tenda sia se collocata a terra che se appesa alla tenda stessa o a trespoli di qualsiasi tipo.

5 Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da non causare pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La copertura non può sporgere, sulla parte anteriore, dall'area di posteggio; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo senza il consenso dell'assegnatario dello stesso. Devono, inoltre, essere sollevate di almeno metri 2,50 misurati dal suolo al bordo inferiore della tenda.

6 L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

7 I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come

previsto dall'art.14 del DLgs 114/98.

8 L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri dandone adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli la merce usata posta in vendita.

9 E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora tali da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti.

10 E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

11 Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.

12 L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.

13 L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'occupazione del posteggio, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per lo sgombero del posteggio.

14 L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

15 E' vietato danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

Art. 20 Norme di sicurezza

1 I posteggi assegnati agli operatori che utilizzano impianti a GPL per alimentare fiamme libere devono essere posti ad idonea distanza di almeno 3 metri l'uno dall'altro. E' fatto divieto agli operatori di occupare con l'attrezzatura lo spazio di sicurezza lasciato libero fra i posteggi.

2 Non è consentito accostare fra loro operatori che utilizzano impianti a GPL. L'operatore può mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestare il non utilizzo di impianti a GPL.

3 E' fatto obbligo ad ogni operatore che utilizza impianti a GPL di detenere presso il relativo posteggio, per tutta la durata dell'occupazione, un estintore.

4 Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto eventualmente indicato dalle linee guida del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

C A P O I I I

TIPOLOGIA E DISCIPLINA DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 21 Piano dei mercati

1 I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art.2 della legge regionale).

2 Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:

- a. ubicazione e denominazione;
- b. il periodo di svolgimento;
- c. numero complessivo dei posteggi;
- d. numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- e. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- f. estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato o posteggio isolato;
- g. le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, e ambientale.

3 Modifiche inerenti il posizionamento, le dimensioni, o la tipologia merceologica dei singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale, anche in fase di prima applicazione del presente Regolamento, o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che non alterino l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP il quale provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione del nuovo piano.

4 Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la suddivisione in settori merceologici, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'Unità SUAP.

Art. 22 Trasferimento dei mercati

1 In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di posteggi simili per superficie e tipologia.

2 Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area del mercato o di singoli posteggi e vie per ragioni di pubblico interesse, necessità tecniche o ancora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza nonché per straordinarie esigenze e in concomitanza di eventi, il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

3 Qualora il trasferimento definitivo comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria .

Art. 23 Soppressione del mercato o di posteggi

1 Il Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.

2 Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse, o necessità con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

3 In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art.22.

4 Il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area del mercato prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tale caso il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP procede alla loro soppressione utilizzando gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 24 Ampliamento dei posteggi

1 Ai titolari di posteggio è consentito mantenere nel proprio spazio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita a condizione che si osservino le prescrizioni in ordine alle condizioni di accesso all'area.

2 Il titolare del posteggio può richiedere l'ampliamento del posteggio qualora impieghi uno di tali veicoli e la superficie divenga insufficiente. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP ove sia disponibile lo spazio necessario. In caso contrario il Dirigente valuta ove possibile di concedere il trasferimento.

3 L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 2 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano delle aree.

4 Il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP può con proprio provvedimento inibire l'accesso dei veicoli al posteggio per ragioni di pubblico interesse, viabilità, sicurezza, ordine pubblico nonché per garantire il decoro dell'area.

Art. 25 Potenziamento dei mercati

1 L'ampliamento dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi deve essere giustificato da un effettivo aumento di domanda e deve tenere conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.

2 Il Comune, tuttavia, può valutare l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentare il grado di attrattiva e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:

a. quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;

b. nel caso in cui nell'ambito dei punti vendita al dettaglio in sede e nei mercati esistenti nel Comune non si effettui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare.

3 Compete al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento che modifica il numero dei posteggi.

Art. 26 Posteggi liberi e miglorie

1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato e della concessione della relativa area di posteggio, l'Unità SUAP deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul BUR, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi da assegnare.

2 Ogni interessato può presentare domanda al Suap per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art.5.

3 Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi e, comunque, solo dopo aver valutato di soddisfare eventuali esigenze di razionalizzazione delle aree ai sensi dell'art.23, comma 4, il Dirigente dell'Unità SUAP provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica

4 L'assegnazione dei posteggi a seguito di domanda di migloria deve basarsi sulle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "graduatoria assegnatari" di cui all'art.31.

5 La presentazione della domanda di migloria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Suap in modalità telematica (PEC) entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento del Dirigente dell'Unità SUAP che individua i posteggi liberi.

6 La graduatoria delle domande pervenute per tutti i posteggi liberi è unica con riferimento a ciascun settore merceologico.

Art. 27 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1 Agli imprenditori agricoli vengono riservati almeno il 15% del potenziamento totale dei

posteggi nel caso di apertura di nuovi mercati in aree pubbliche o di sopravvenuta di posteggi nei mercati già attivi, ai sensi dell'art.3 della Legge Regione Veneto 25 luglio 2008 n.7 e s.m.i.. I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli vengono individuati con provvedimento del Dirigente dell'Unità SUAP, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2 L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la qualifica di imprenditore agricolo;
- c. codice fiscale/partita IVA;
- d. sede dell'azienda agricola;
- e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
- f. anzianità dell'attività di imprenditore agricolo;
- g. i prodotti agricoli che intende porre in vendita.

3 Le domande vanno trasmesse al Suap con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Esse devono essere ricevute dal Suap entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

4 Per le domande giudicate incomplete, il Suap chiede la regolarizzazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Suap, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5 In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili o che siano pervenute più richieste relative allo stesso posteggio si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
- b. anzianità di attività dell'operatore con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge 59/1963 o presentata comunicazione ai sensi dell'art.4 del DLgs 228/2001 o se più favorevole alla data di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c. ordine cronologico di ricezione della domanda.

6 La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

7 Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle concessioni.

8 La concessione del posteggio è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

9 I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, previa presentazione di apposita comunicazione corredata di domanda di assegnazione provvisoria di posteggio, sulla base dei criteri individuati al comma 5. In mancanza di imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano in quanto compatibili le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

10 In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

11 La concessione di posteggio ha validità decennale fatto salvo quanto previsto dall'art.70, comma 5, del DLgs 59/2010. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli può riguardare periodi limitati dell'anno non inferiori a 30 giorni strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

12 E' consentita la cessione del posteggio da parte del produttore unitamente all'azienda agricola di

riferimento.

13 In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi la riassegnazione dei nuovi posteggi agli imprenditori agricoli avviene tenendo conto dei criteri di priorità previsti all'art.31 del Regolamento.

Art. 28 Posteggi temporaneamente liberi. Assegnazione ai precari

1 I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo la rispettiva "graduatoria precari" distinta per settore merceologico qualora nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.

2 La graduatoria precari viene stilata e aggiornata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art.31.

3 Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al Suap apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- a. dati identificativi della ditta;
- b. estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- c. data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

4 Nei giorni di mercato, l'Operatore del Comune incaricato provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione. In alternativa alla riscossione diretta con operatore del tributo comunale, il Comune potrà incaricare, per la riscossione stessa, una ditta concessionaria. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

5 La spunta è effettuata giornalmente a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria dei precari. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi i posteggi liberi non possono essere assegnati ad operatori non alimentaristi presenti nella graduatoria.

6 Qualora l'operatore precario assegnatario del posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

7 A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale (25-04-2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

8 Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tale caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

9 Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

10 Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

11 L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 29 Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1 L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell'art.27, comma 9, del presente Regolamento.

2 Il Comune provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente resisi liberi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate in quel mercato;

b) maggiore anzianità di attività dell'operatore con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge 59/1963 o presentata comunicazione ai sensi dell'art.4 del DLgs 228/2001 o se più favorevole alla data di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 30 Presenze dei titolari di posteggio

1 L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto per ciascun mercato con apposita ordinanza (art.15, comma 4, del Regolamento); altrimenti è considerato assente.

2 È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato dall'inizio alla fine delle operazioni di vendita. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3 Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

Art. 31 Graduatorie del mercato e registro assenze

1 Il Suao al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie:

a. **graduatoria assegnatari di posteggio.** La graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità: -

----- anzianità di presenza nel mercato e in caso di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato¹;

- in caso di parità deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa nel caso l'iscrizione al REA sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

b. **graduatoria precari.** La graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare aggiornata in base alle presenze nel mercato secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;

- in caso di parità di presenze a titolo precario maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

2 L'Operatore di del Comune addetto al controllo nel mercato annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri che provvede a comunicare semestralmente all'Ufficio SUAP .

¹ Anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato in forma continuativa escluso il periodo di precariato.

3 I registri sono pubblici e consultabili presso il Comune di Caldiero e l'Ufficio SUAP nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico;

Art. 32 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1 Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2 Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

3 Il carico e lo scarico delle merci da parte degli operatori ambulanti dovrà avvenire senza intralciare il flusso dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati al transito nell'area di mercato.

4 Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce o di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in aree segnalate dagli Operatori di Polizia Locale.

Art. 33 Mercati straordinari

1 L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale su proposta presentata, per iscritto:

- a. da almeno il 50% degli operatori del mercato;
- b. dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- c. dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art.5 della L. 281/1998.

2 La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La Giunta Comunale, deve decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3 Il personale addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario comunicando agli stessi la decisione della Giunta Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista.

4 Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".

5 E' possibile nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

6 Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

7 Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 34 Affidamento in gestione e aree private

1 Il Comune, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati. Per l'attribuzione del servizio il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

2 Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata (o in concessione) per più giorni della settimana o del mese, la stessa, purché prevista negli strumenti urbanistici, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti di cui sopra hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei

posteggi sulle aree di cui trattasi.

C A P O I V

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 35 Applicabilità delle norme

1 Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o imprenditori agricoli, nei mercati, posteggi isolati.

Art. 36 Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1 Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette a pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Il pagamento è effettuato con cadenza annuale salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tributi.

2 Per le concessioni temporanee è ammesso il pagamento con le modalità previste al comma precedente.

Art. 37 Decadenza dalla concessione del posteggio

1 L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.17 assenze), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate mediante comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.

2 Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificate, possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale salvo che la società abbia designato il socio che normalmente partecipa al mercato. In questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

3 L'assenza nei mercati straordinari non è conteggiata.

4 Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Suap della richiesta di subingresso o reintestazione. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente non effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

5 Il Responsabile del Procedimento accertata una delle fattispecie di cui ai commi precedenti, la contesta all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990 e fissa un termine per eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP provvede all'emanazione del provvedimento di decadenza della concessione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione.

Art. 38 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1 La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi dopo che l'Ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini previsti salvo che a seguito di ricorso presentato nei termini e modi di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento. Contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

2 La concessione è revocata qualora, decorsi 15 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento dei tributi. Contestualmente

alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 39 Divieti e limiti nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale

1 Nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale soggette a vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, l'attività può essere sottoposta a limitazioni o divieti, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo.

2 Particolari condizioni d'esercizio possono essere previste nelle aree aventi valore artistico, storico, architettonico e ambientale per tutelare aspetti funzionali ed estetici anche con riguardo ad interventi di carattere urbano contenuti negli strumenti urbanistici vigenti.

3 Nei posteggi su piazza devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare il danneggiamento della pavimentazione (mediante l'utilizzo ad esempio di pedane mobili, vasche di raccolta residui olio motore, ecc.). Nelle piazze non è consentito accedere ai posteggi con veicoli di massa complessiva superiore a 35 q.li.

C A P O V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Disposizioni finali e transitorie

1 Per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche nei mercati esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale (25 aprile 2001) sono fatti salvi i diritti acquisiti.

2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare quelle di cui alla Legge regionale Veneto 6 aprile 2001 n.10, come modificata con successive Leggi regionali 3 ottobre 2003 n.19, 25 febbraio 2005 n.7 e 14 maggio 2013 n. 8, alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2 agosto 2005 n.2113, al D. Lgs 31 marzo 1998 n.114, al D. Lgs 18 maggio 2001 n.228 e al DLgs 26 marzo 2010 n.59, DGR N. 986 del 18.03.2013

Art. 41 Sanzioni

1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del DLgs 114/1998, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2 Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del DLgs 114/1998 (pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della LR10/2001 (commercio su aree espressamente vietate dal Comune - commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

3 Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, 15,

commi 2, 3 e 7, 19, commi 1, 6, 7², 8, 11 e 13, e dell'art. 39 comma 1 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 3.098,70.

4 Le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 18, comma 4, 19 commi 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 15, 20 commi 1 e 3, 24 comma 4, 32 comma 3, 39 comma 3 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 18 agosto 2000, n.267.

5 La sorveglianza per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche compete a tutte le forze di Polizia operanti sul territorio.

6 La contestazione delle violazioni amministrative accertate compete agli agenti intervenuti che provvederanno ad applicare le relative sanzioni pecuniarie, oltre ad eventuali sanzioni accessorie previste.

7 Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del DLgs 114/1998, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. La fattispecie di cui all'art.19, comma 2, è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.42 Abrogazioni di precedenti disposizioni

1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'ente in materia e con lo stesso in contrasto.

² Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tali disposizione è punita con la sanzione di cui all'art.22, comma 3, del DLgs 114/1998.



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

ALLEGATO 1)

SCHEDA MERCATO

- a) Denominazione del mercato: MERCATO DI CALDIERO
Ubicazione: PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO E VIA DANTE ALIGHIERI
- b) Tipologia del mercato: ANNUALE E CADENZA SETTIMANALE
Giornata di svolgimento: SABATO
- c) Estremi dell'atto formale di istituzione del mercato: Deliberazione di Giunta Comunale n. 685 del 28.11.1995.
- d) Orario di svolgimento del mercato:
- | | |
|---|--------------------------------|
| - Occupazione posteggi e allestimento attrezzature: | dalle ore 7.00 alle ore 7.30 |
| - Operazioni di vendita: | dalle ore 7.30 alle ore 13.30 |
| - Smontaggio attrezzature e sgombero totale: | dalle ore 13.30 alle ore 14.30 |
| - Assegnazione ai precari: | dalle ore 8.00 |
- e) Totale posteggi: n. 29, di cui:
- n. 8 del settore merceologico alimentare
 - n. 21 del settore merceologico non alimentare
- Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.377,25
- f) Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli: n. 2
Superficie complessiva dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli: mq. 48
- g) Dislocazione dei posteggi: su area scoperta

Alla scheda è allegata la **planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare.



Comune di Caldiero


PROVINCIA DI VERONA

Allegato 2) alla deliberazione di C. C. n. 40 del 29 DIC. 2015

Indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settore merceologici alimentare e non alimentare.

NUMERO POSTEGGIO	LUNGH	LARGH	UBICAZIONE	SETTORE
1	6	3,50	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
2	6	3,50	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
3	5	8	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
4	5,50	9	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
5	5,50	9	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
6	6	11	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
7	4,50	8	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
8	6	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
9	5,50	9,00	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
10	6	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
11	7,50	8	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
12	4,50	8	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
13	5,50	8	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
14	6	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
15	5	8	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
16	3	4	Piazza Marcolungo	PRODUTT.AGRICOL.
17	4	8	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
18	6	8,50	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
19	5,50	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
20	5,50	10,50	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
21	5	8,50	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
22	6,50	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
23	6	8	Piazza Marcolungo	ALIMENTARE
24	6,50	11	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
25	6,50	10	Piazza Marcolungo	NON ALIMENTARE
26	6	9	Via Dante Alighieri	NON ALIMENTARE
27	6	6	Via Dante Alighieri	PROD. AGRICOLO
28	3	6,50	Via Dante Alighieri	NON ALIMENTARE
29	5	11,50	Via Dante Alighieri	NON ALIMENTARE
30	3	8,50	Via Dante Alighieri	NON ALIMENTARE
31	4,50	9	Via Dante Alighieri	NON ALIMENTARE

1000 1000 25



PIAZZA MARCOLUNGO CALDIERO

POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE

PLANIMETRIA SCALA 1: 500





Il presente atto, con i relativi allegati, é stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2015, pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data 18/01/2016 e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 29/01/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 1, dello Statuto Comunale il presente Piano é divenuto esecutivo in data 03/02/2016, decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla sopracitata deliberazione consiliare di approvazione.

Caldiero, li 03/02/2016



Il Segretario Generale
Dott. Emilio Scarpari

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Emilio Scarpari", written over the typed name.